

Bruxelles, 3 novembre 2015
(OR. en)

13344/15

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0901 B (COD)**

**CODEC 1401
JUR 681
COUR 46
INST 365
PE 169**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea - Risultati della seconda lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 26-29 ottobre 2015)

I. INTRODUZIONE

Il relatore Antonio MARINHO e PINTO (ALDE-PT) ha presentato, a nome della commissione giuridica, una relazione contenente undici emendamenti (emendamenti 1-11).

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo, la Commissione e la Corte di giustizia al fine di raggiungere un accordo in seconda lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In questo contesto i gruppi politici PPE, S&D e Verts/ALE hanno presentato due emendamenti di compromesso (emendamenti 13-14) alla posizione del Consiglio in prima lettura. Tali emendamenti erano stati concordati durante i contatti informali di cui sopra.

Contemporaneamente, in vista della plenaria, il relatore ha presentato, a nome del gruppo politico ALDE, otto ulteriori emendamenti (emendamenti 16-23), il gruppo politico ENF ha presentato un emendamento (emendamento 15) e il gruppo politico EFDD ha presentato dodici emendamenti (emendamenti 24-35).

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 28 ottobre 2015, la plenaria ha raggiunto la maggioranza assoluta necessaria e ha adottato i due emendamenti di compromesso (emendamenti 13 e14) alla posizione del Consiglio in prima lettura.

Non sono stati adottati altri emendamenti. Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo² figurano nell'allegato della presente nota.

Gli emendamenti adottati corrispondono a quanto convenuto fra le quattro istituzioni e dovrebbero quindi essere accettabili per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

² Gli emendamenti sono presentati sotto forma di testo consolidato in cui le parti aggiunte sono evidenziate in neretto e corsivo, le soppressioni sono indicate dal simbolo "■" e le modifiche di tipo linguistico o formale dal simbolo "||".

(28.10.2015)

**Corte di giustizia dell'Unione europea: numero dei giudici presso il Tribunale
***II**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 ottobre 2015 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (09375/1/2015 – C8-0166/2015 – 2011/0901B(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (09375/1/2015 – C8-0166/2015),
 - vista la sua posizione in prima lettura³ sulla richiesta della Corte di giustizia presentata al Parlamento europeo e al Consiglio (02074/2011),
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 21 ottobre 2015, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 8, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 69 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione giuridica (A8-0296/2015),
1. adotta la posizione in seconda lettura figurante in appresso;
 2. approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio allegata alla presente risoluzione;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Corte di giustizia e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

³ Testi approvati del 15.4.2014, P7_TA(2014)0358.

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 28 ottobre 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE, Euratom) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea*

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 254, primo comma, e l'articolo 281, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

vista la richiesta della Corte di giustizia,

visto il parere della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria⁴,

* IL TESTO NON È ANCORA STATO OGGETTO DI REVISIONE GIURIDICO-LINGUISTICA.

⁴ Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 23 giugno 2015 (GU C 239 del 21.7.2015, pag. 14). Posizione del Parlamento europeo del 28 ottobre 2015.

considerando quanto segue:

- (1) A causa del progressivo ampliamento delle sue competenze a partire dalla sua istituzione, il numero di cause dinanzi al Tribunale è *ora in costante aumento*.
- (2) Attualmente, la durata dei procedimenti non sembra accettabile per le parti coinvolte, in particolare alla luce dei principi enunciati sia dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sia dall'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
- (3) La situazione in cui si trova il Tribunale dipende da cause ■ connesse, tra l'altro, all'intensificazione e alla diversificazione degli atti giuridici delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, nonché al volume e alla complessità delle cause di cui il Tribunale è investito, soprattutto in materia di concorrenza, aiuti di Stato *e proprietà intellettuale*.

- (4) *L'opzione di istituire tribunali specializzati, come previsto dall'articolo 257 TFUE, non è stata esercitata.*
- (5) Si dovrebbero pertanto adottare *adeguate misure di natura organizzativa, strutturale e procedurale, ivi incluso un aumento del numero dei giudici*, per far fronte a tale situazione. L'uso della facoltà prevista dai trattati di aumentare il numero di giudici del Tribunale consentirebbe di ridurre in breve tempo sia il volume di cause pendenti sia l'eccessiva durata dei procedimenti dinanzi ad esso.

- (6) Tenendo conto della **■** evoluzione del carico di lavoro del Tribunale, il numero dei giudici dovrebbe essere fissato a 56 al termine di una procedura articolata in tre fasi ***in cui ciascuno Stato membro propone la nomina di due giudici***, fermo restando che nel Tribunale non possono mai sedere più di due giudici nominati su proposta di uno stesso Stato membro.
- (7) ***Il comitato di cui all'articolo 255 TFUE tiene conto in particolare dell'indipendenza, dell'imparzialità, delle competenze e dell'idoneità professionale e personale dei candidati.***
- (8) Al fine di ridurre rapidamente l'arretrato di cause pendenti, dodici giudici supplementari dovrebbero entrare in carica ***alla data di entrata in vigore del presente regolamento.***

- (9) Nel settembre 2016 la competenza a decidere in primo grado in materia di funzione pubblica dell'Unione *europea* e i sette posti dei giudici presso il Tribunale della funzione pubblica █ dovrebbero essere trasferiti al Tribunale sulla base *della* richiesta legislativa *già annunciata dalla* Corte di giustizia.

Tale richiesta esamina le modalità del trasferimento dei sette posti di giudice del Tribunale della funzione pubblica, compresi il suo personale e le sue risorse.

- (10) Nel settembre 2019 dovrebbero entrare in carica i rimanenti nove giudici █. Per garantire l'efficacia in termini di costi, tale circostanza non dovrebbe comportare l'assunzione di referendari supplementari né di altro personale di sostegno. Le misure di riorganizzazione interna in seno all'istituzione dovrebbero assicurare un uso efficiente delle risorse umane esistenti, *che dovrebbero essere uguali per tutti i giudici, fatte salve le decisioni del Tribunale in merito alla sua organizzazione interna.*

- (11) *È di fondamentale importanza garantire l'equilibrio di genere in seno al Tribunale. Per conseguire tale obiettivo, è opportuno organizzare i rinnovi parziali del Tribunale in modo tale da portare progressivamente i governi degli Stati membri a proporre due giudici in occasione del medesimo rinnovo parziale, allo scopo di privilegiare pertanto, nel rispetto delle condizioni e delle procedure previste dal trattato, la scelta di una donna e di un uomo.*
- (12) È necessario adattare di conseguenza le disposizioni dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea sul rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati generali che ha luogo ogni tre anni.
- (13) *Come già annunciato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, essa presenterà, quale seguito della riforma del Tribunale, cifre annuali sulla sua attività giurisdizionale e, se del caso, proporrà misure appropriate. Nella seconda e terza fase dell'ampliamento del Tribunale, si procederà a una valutazione della situazione del Tribunale stesso la quale, se necessario, potrebbe portare a determinati adeguamenti, soprattutto sotto il profilo delle spese amministrative.*
- (14) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea è così modificato:

- 1) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

"Il rinnovo parziale dei giudici, che ha luogo ogni tre anni, riguarda la metà del numero dei giudici. Se il numero di giudici è dispari, il numero di giudici da sostituire è il numero immediatamente superiore alla metà e alternativamente il numero immediatamente inferiore alla metà del numero di giudici.

Il primo comma si applica anche al rinnovo parziale degli avvocati generali, che ha luogo ogni tre anni.";

2) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

"Articolo 48

Il Tribunale è composto di:

- a) 40 giudici a decorrere dal ...*;
- b) 47 giudici a decorrere dal 1° settembre 2016;
- c) due giudici per Stato membro a decorrere dal 1° settembre 2019."

* GU: inserire *la data di entrata in vigore del presente regolamento*.

Articolo 2

Il mandato dei giudici supplementari del Tribunale da nominare ai sensi dell'articolo 48 del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea è articolato come segue:

- a) il mandato di sei dei dodici giudici supplementari, da nominare a decorrere dal ...*, termina il 31 agosto 2016. Detti sei giudici sono scelti ***in modo tale che i governi di sei Stati membri propongano due giudici per il rinnovo parziale del Tribunale nel 2016***. Il mandato degli altri sei giudici termina il 31 agosto 2019;
- b) il mandato di tre dei sette giudici supplementari, da nominare a decorrere dal 1° settembre 2016, termina il 31 agosto 2019. Detti tre giudici sono scelti ***in modo tale che i governi di tre Stati membri propongano due giudici per il rinnovo parziale del Tribunale nel 2019***. Il mandato degli altri quattro giudici termina il 31 agosto 2022;
- c) il mandato di quattro dei nove giudici supplementari, da nominare a decorrere dal 1° settembre 2019, scade il 31 agosto 2022. Detti quattro giudici sono scelti ***in modo tale che i governi di quattro Stati membri propongano due giudici per il rinnovo parziale del Tribunale nel 2022***. Il mandato degli altri cinque giudici scade il 31 agosto 2025.

* GU: inserire ***la data di entrata in vigore del presente regolamento***.

Articolo 3

1. *Entro ... *, la Corte di giustizia elabora, con l'ausilio di un consulente esterno, una relazione destinata al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione sul funzionamento del Tribunale.*

Tale relazione si sofferma in particolare sull'efficienza del Tribunale, la necessità e l'efficacia dell'aumento del numero dei giudici a 56, l'utilizzo e l'efficienza delle risorse e l'istituzione di sezioni specializzate e/o altre modifiche strutturali.

Se del caso, la Corte di giustizia presenta proposte legislative volte a modificare di conseguenza il suo statuto.

2. *Entro ... **, la Corte di giustizia elabora una relazione destinata al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione su eventuali modifiche della ripartizione delle competenze in materia di pronunce pregiudiziali a norma dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La relazione è corredata, se del caso, di proposte legislative.*

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

** GU: inserire la data: *due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento*.

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio

Al termine del processo di riforma, il Tribunale sarà composto di due giudici per Stato membro. Pertanto, per conseguire la parità tra donne e uomini, che è un obiettivo dell'Unione europea a norma dell'articolo 3 TEU, i governi degli Stati membri dovrebbero per quanto possibile, durante il processo di nomina dei candidati ai posti di giudice presso il Tribunale in conformità dell'articolo 254 TFUE, assicurare un'equa presenza di donne e uomini.